

**GERMANIA****Tribunale costituzionale federale, ordinanze del 10 giugno 2020  
(2 BvR 297/20, 2 BvR 11/20 e 2 BvR 2389/18), sulla tutela provvisoria dei  
richiedenti asilo**

21/07/2020

Il Tribunale costituzionale federale ha accolto tre ricorsi costituzionali di richiedenti asilo afgani che si erano opposti al rigetto delle loro istanze per la tutela provvisoria. L'argomentazione del tribunale amministrativo di Berlino secondo cui i ricorrenti non avevano alcun interesse di agire in giudizio alla luce della prassi berlinese restrittiva in relazione all'attuazione delle espulsioni in Afghanistan non è compatibile, ad avviso del Tribunale costituzionale, con il requisito costituzionale di una tutela giuridica effettiva. La prassi attuata a Berlino in merito alle espulsioni in Afghanistan non esclude i rischi giuridici associati agli avvisi di espulsione contro i ricorrenti con la necessaria affidabilità. Il tribunale amministrativo dovrà pertanto nuovamente decidere sulle istanze.

I ricorrenti sono cittadini afgani che erano già stati sottoposti, senza successo, ad una procedura di asilo in Svezia. L'Ufficio federale della migrazione e dei rifugiati (*Bundesamt für Migration und Flüchtlinge*) aveva respinto le domande d'asilo presentate successivamente in Germania ritenendole inammissibili. Allo stesso tempo aveva affermato la non-sussistenza di divieti di espulsione e annunciato di espellere i ricorrenti in Afghanistan. I ricorrenti avevano pertanto presentato ricorso contro queste decisioni dinanzi al tribunale amministrativo di Berlino e, al contempo, richiesto un provvedimento con effetto sospensivo.

Il tribunale amministrativo adito aveva respinto i ricorsi e le istanze per la tutela provvisoria come inammissibili in quanto i ricorrenti non avevano, a suo avviso, il necessario interesse di agire ed avviare un procedimento. Secondo la situazione e la prassi di Berlino l'espulsione disposta per le persone provenienti dall'Afghanistan, sebbene siano obbligate a lasciare il paese, non verrebbe attualmente eseguita; la tutela giudiziaria non sarebbe pertanto necessaria.

*Maria Theresia Roerig*